

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 7 del 04/01/2014

**REGIMI DEI MINIMI - TEST PER LA PERMANENZA NEL REGIME
FORFETTARIO**

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Test requisiti per i regimi agevolati

In generale, la perdita dei requisiti determina l'applicazione automatica del regime ordinario

Fine dell'anno tempo di bilanci. Ciò vale particolarmente per i soggetti che fruiscono dei **regimi fiscali agevolati** (“nuovi minimi”, “ex minimi”, “forfettini”), i quali devono **verificare** se i dati relativi all'esercizio che si sta concludendo consentono di **restare** nel regime agevolato, oppure ne determinano la **fuoriuscita** per la perdita dei requisiti di accesso.

Esaminiamo, ad esempio, i regimi che si basano sul **possesso delle caratteristiche** previste dalla L. 244/2007 in relazione all'abrogato regime dei contribuenti minimi (ossia: ricavi o compensi **non superiori a 30.000 euro**, spese per acquisto o possesso di beni strumentali non superiori a 15.000 euro, divieto di sostenere spese per lavoro dipendente e detenere partecipazioni in società di persone o associazioni professionali o in srl in regime di trasparenza, ecc.). Ci si riferisce, in particolare, ai regimi:

- dell'**imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” minimi);
- **supersemplificato** o per gli “ex minimi”.

In entrambi i casi, la perdita dei requisiti previsti dalla L. 244/2007 comporta la fuoriuscita dal regime e l'automatica inclusione nel **regime ordinario in contabilità semplificata**, di regola, a partire dall'**anno successivo** a quello in cui si verifica la perdita del requisito.

Nel caso del regime dell'imprenditoria giovanile, poi, se venisse accertato il conseguimento di ricavi o compensi **superiori a 45.000 euro** nel corso del 2013, l'esclusione dal regime opererebbe **immediatamente**, imponendo al contribuente di **recuperare**, con riferimento all'anno trascorso, tutti gli **adempimenti** che avrebbe dovuto osservare come contribuente ordinario ai fini IRPEF, IRAP ed IVA.

Ad esempio, in materia di IVA, oltre ad istituire i necessari registri e presentare le comunicazioni e dichiarazioni richieste ai fini di detta imposta, dovrebbe determinare l'IVA relativa ai corrispettivi delle **operazioni imponibili** effettuate nell'intero anno solare, ottenuta mediante scorporo dal corrispettivo indicato in fattura per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisiti relativi al medesimo periodo.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

Non bisogna dimenticare, inoltre, che la fuoriuscita dal regime, sia che avvenga nell'anno stesso o dal successivo, porta con sé l'obbligo di operare la rettifica della detrazione, le implicazioni contabili per il passaggio dal principio di cassa a quello di competenza, la ripresa degli ammortamenti, ecc. (aspetti che saranno approfonditi in prossimi interventi).

Rientro nel regime agevolato solo per gli “ex minimi”

Per quanto concerne l'ipotesi di **riacquisto dei requisiti** di cui alla L. 244/2007, i “nuovi minimi” una volta fuoriusciti dal regime agevolato non possono più rientrarvi per espressa disposizione; invece, gli “ex minimi” possono far rientro nel regime.

Analogo discorso si propone per i “**forfettini**” nei casi in cui sia oltrepassato il limite di ricavi o compensi pari a 30.987,41 o 61.974,83 euro, a seconda del tipo di attività esercitata. La cessazione del regime agevolato può avvenire:

- dal periodo d'imposta **successivo** a quello nel corso del quale l'ammontare dei compensi o ricavi abbia superato i predetti limiti in misura **non eccedente** il 50%;
- dal periodo d'imposta **nel corso** del quale l'ammontare dei compensi o dei ricavi abbia **superato del 50%** i limiti previsti per l'accesso al regime.

Ed anche in questo caso la fuoriuscita comporta l'**automatica inclusione** nel regime ordinario in contabilità semplificata.

Nell'ipotesi in cui i limiti afferenti i ricavi o i compensi vengano superati di **oltre il 50%**:

- a partire dal periodo d'imposta **nel corso del quale** si è verificata la causa di decadenza il reddito d'impresa o di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo, oltre ad essere tassato in base ai criteri ordinari, e le imposte eventualmente dovute sono pagate nei termini ordinari in un unico versamento annuale;
- a decorrere dal periodo d'imposta **successivo** a quello nel corso del quale si è verificata la causa di decadenza, il contribuente torna ad essere soggetto agli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini di imposte dirette, **IRAP** ed **IVA**, nonché alla liquidazione, al versamento ed alla dichiarazione dell'IVA periodica.

Lo Studio Professionale è a disposizione della clientela per chiarimenti, approfondimenti sul tema e per espletare tutte le verifiche e i calcoli di convenienza.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it